

FAI Fondazione dell'Avvocatura
Italiana



EaC

Esperienze a Confronto

Bologna, 15-16 febbraio 2024

Federica Santinon

E.A.C. 2024 iscrizione, cancellazione reiscrizione nell'albo e nei registri, gli elenchi

PARTE II

- LA TENUTA DELL'ALBO – DECRETO 16 AGOSTO 2016 N. 170
- elenco consultabile DATI E INDIRIZZO DI STUDIO
- indicazione indirizzi posta certificata
- polizza R C professionale
- ISCRIZIONE
- circondario del domicilio professionale
- fuori circondario comunicazione SCRITTA ad entrambi gli Ordini
- TRASFERIMENTO SOSPENSIONE CANCELLAZIONE

Art. 15 Albi, elenchi e registri



1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e **tenuti aggiornati**:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) *gli elenchi degli avvocati specialisti*;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

e) **l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;**



- f) **l'elenco** degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;
- g) *il registro dei praticanti*;
- h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);
- i) la **sezione speciale** dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
- l) **l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati**;
- m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;
- n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. **Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.**

4. Entro il mese di **marzo** di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Entro il mese di **giugno** di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.

Art. 17 Iscrizione e cancellazione

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

- a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;*
- b) avere superato l'esame di abilitazione;*
- c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;*



d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.



CONDOTTA IRREPENSIBILE

- Iscrizione all'albo o registro e requisito della condotta irreprensibile: rilevano anche i comportamenti della vita privata
- Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (art. 17, lett. H, L. n. 247/2012), rilevano anche i comportamenti posti in essere al di fuori dell'attività professionale, in violazione dei doveri probità, dignità e decoro ove ritenuti idonei, anche per la notorietà degli stessi, a ledere l'immagine e la dignità della professione; elementi questi [...]

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

DINIEGO ISCRIZIONE

- Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione –
Requisiti – **Condotta irrepreensibile**
(già specchiatissima ed illibata) –
Falsa dichiarazione in sede di
iscrizione all'albo





Escludono la sussistenza della **condotta irreprensibile** (già specchiatissima ed illibata), presupposto soggettivo necessario per ottenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, ai sensi dell'art. 17 L. n. 247/2012 (già 17 del R.D.L. n. 1578/1933), i comportamenti non conformi alla disciplina positiva o alle regole deontologiche della professione forense (per la loro natura, la non occasionalità e la prossimità alla data in cui il requisito assume rilievo) idonei ad incidere negativamente sull'affidabilità del professionista in ordine al corretto svolgimento dell'attività forense. **A tal fine, la falsa dichiarazione resa dall'interessato in sede di iscrizione all'albo non può non assumere negativo rilievo in relazione al dovere di verità cui deve essere ispirato e conformato il rapporto con il Consiglio dell'Ordine, così come sancito, per gli iscritti, dall'art. 50 cdf (già art. 24 Codice previgente) (Nella specie, il ricorrente aveva censurabilmente attestato di non avere riportato condanne penali, così rendendosi autore di una falsa dichiarazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ed esponendosi alle eventuali sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R.).**

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Napoli\), sentenza n. 165 del 11 ottobre 2022](#)

[La valutazione della condotta irreprensibile in rapporto a procedimenti penali, pendenti e conclusi](#)

La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già, specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all'albo professionale, **va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall'esito dell'eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l'interessato.** Conseguentemente, come la condotta specchiatissima ed illibata non è di per sé da escludere in presenza di una [...] Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già "specchiatissima ed illibata"), alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che le condotte criminose ascrivibili al richiedente l'iscrizione all'albo siano risalenti nel tempo, ove la sentenza definitiva abbia invece data recente e riguardi fatti di particolare gravità, tali cioè da dare luogo ad una valutazione negativa dell'attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell'attività del difensore.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Napoli, rel. Brienza\), sentenza n. 205 del 19 ottobre 2023](#)

Conseguentemente, come la condotta specchiaticissima ed illibata non è di per sé da escludere in presenza di una condanna penale, così può essere considerato privo del requisito previsto dalla legge chi ha tenuto un comportamento che possa compromettere il decoro e la dignità della classe forense, ancorchè per gli stessi fatti non vi sia stata pronuncia penale di condanna.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Corona, rel. Pardi\), sentenza n. 157 del 30 settembre 2022](#)

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

DOPPIA ISCRIZIONE:ITALIA E ESTERO

- 1) se possa rimanere iscritto nell'Albo un cittadino italiano residente all'estero e regolarmente iscritto all'AIRE, patrocinando in Italia a favore di connazionali residenti all'estero; 2) se sia consentita la contemporanea iscrizione in un Albo italiano e in un Albo straniero.
- Quanto al quesito n. 1), la Commissione ritiene che l'iscrizione possa essere mantenuta ove l'avvocato abbia domicilio professionale in Italia (come prescritto dall'art. 17, comma 1, lett. c) della legge n. 247/12) e che alla medesima condizione resti pertanto assoggettata anche la possibilità di svolgere attività professionale in Italia. Quanto al quesito n. 2), la Commissione osserva che nulla osta alla doppia iscrizione, ricorrendone ovviamente i presupposti.
- Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 16 gennaio 2019, n. 5

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) ed h) del comma 1.
5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di **trasferimento**.
6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.


7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione **con la massima sollecitudine.**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino chiede: 1) alla possibilità di consentire agli iscritti di mantenere codice fiscale, data e luogo di nascita **non visibili nell'Albo**, anche ai fini dell'invio dei dati suddetti al Consiglio nazionale forense per la tenuta dell'Albo unico nazionale



Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della privacy) il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali è necessario solo nel caso di trattamento da parte di privati ed enti pubblici economici. Il Consiglio dell'Ordine è un ente pubblico non economico, che tratta i dati personali dell'iscritto per le proprie finalità istituzionali, tra cui rientra senza dubbio quella di trasmettere i suddetti dati al Consiglio nazionale per la formazione e la tenuta dell'Albo Unico nazionale. Di conseguenza, al quesito deve essere data risposta negativa.





CANCELLAZIONE

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;

d) *per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23*, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

Delibera di
cancellazione
dall'albo: gli effetti
possono retroagire
alla data di
presentazione della
relativa domanda



Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall'Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell'assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell'ordine, che tuttavia può **discrezionalmente e prudenzialmente** disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l'affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all'albo del professionista.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Greco, Giraudo\), sentenza n. 162 del 25 luglio 2023](#)

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.



14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e pagina 20 di 62 sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reinscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 18 Incompatibilità

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Secondo il consolidato orientamento del CNF – tanto in sede giurisdizionale quanto in sede consultiva “L’avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari (art. 6 cdf in relazione alla previsione dell’art. 18 della L. n. 247/2012). Ciò posto, la circostanza che poi di fatto, l’avvocato eserciti o meno quei poteri è deontologicamente irrilevante né attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense” (così, da ultimo, CNF, sent. n. 235/2022). Per una compiuta ricostruzione di tale orientamento e delle sue diverse fattispecie di applicazione, cfr. altresì il recente parere n. 51/2022 nonché i pareri n. 44/2022 e 45/2017. Alla luce di tale orientamento, l’assunzione di poteri gestori è compatibile con l’esercizio della professione solo nel caso in cui la società non eserciti attività di natura commerciale. In tutti gli altri casi, l’assunzione di cariche sociali – ivi compresa quella di consigliere di amministrazione – è compatibile con l’esercizio della professione solo ove non comporti l’esercizio di poteri gestori.

Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 17 ottobre 2023



L'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, nei limiti consentiti dall'art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell'ambito strutturale dell'ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l'iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all'esercizio professionale (conditio facti soggettiva) – faccia parte dell'ufficio legale e sia incaricato di svolgere tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all'apparato amministrativo-burocratico dell'Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell'esercizio della sua attività professionale. [così Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 124 del 26 giugno 2021].



Valuti pertanto PRUDENZIALMENTE il COA, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi e alla luce delle concrete caratteristiche della fattispecie, la compatibilità dell'iscrizione con il rispetto dei principi e dei requisiti PREVISTI

Art. 20 Sospensione dall'esercizio professionale

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

L'art. 20, comma 1, della L. 247/2012 prevede la sospensione dall'esercizio professionale durante il periodo della carica dell'avvocato eletto o nominato a determinate funzioni pubbliche, ivi tassativamente indicate. L'incarico di Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato di un Ministero non rientra in detto elenco ed è quindi escluso dalla suddetta previsione. È comunque consentito all'avvocato iscritto all'albo di chiedere la sospensione dall'esercizio professionale ai sensi del secondo comma del citato articolo 20.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 21 marzo 2018, n. 12

2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

La sospensione facoltativa dall'esercizio della professione forense di cui all'art. 20, comma 2, della l. n. 247 del 2012 incide sull'attività del professionista iscritto all'albo consentendogli di sospenderne volontariamente l'esercizio, ma non sulle disposizioni che disciplinano la sua iscrizione ai sensi degli artt. 17 e 18 della medesima legge, con la conseguenza che la sospensione volontaria non evita la cancellazione dell'avvocato in caso di originaria o sopravvenuta incompatibilità con l'iscrizione; non è peraltro irragionevole e, dunque, non contrasta col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. la diversità di trattamento tra l'avvocato che, chiamato a svolgere una delle funzioni previste dall'art. 20, comma 1, della citata normativa, è sospeso di diritto dall'esercizio professionale allo scopo di rafforzare la sua autonomia e indipendenza nell'assolvimento della carica istituzionale e il professionista che, non ricoprendo alcune di dette cariche, decida volontariamente di sospendere la sua attività.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Torrice), SS.UU, sentenza n. 9545 del 12 aprile 2021



Ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge professionale un avvocato iscritto all'albo può "sempre" chiedere la sospensione dall'esercizio professionale, senza necessità di riferirne le ragioni ed in assenza di una previsione circa il limite temporale minimo o massimo di durata della sospensione stessa. Pertanto, un avvocato italiano, esercente le funzioni di "giurista Assistente" presso la Corte Edu, può richiedere ed ottenere la sospensione dall'esercizio della professione forense ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge 247/2012. Per quanto attiene la seconda parte del quesito, l'art. 11, comma 2, della legge n. 247/2012 rubricato "formazione continua" elenca specificamente i casi in cui un avvocato è esonerato dall'obbligo formativo limitando, per quel che qui interessa, l'esenzione dal predetto obbligo ai soli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge professionale, e limitatamente al periodo del loro mandato (sospensione obbligatoria).

Pertanto, l'avvocato iscritto all'Albo che chieda la sospensione dall'esercizio professionale ai sensi del comma 2 dell'art. 20 rimane assoggettato all'obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista alcuna esenzione (cfr., per tutti, il parere n. 24/2014 di questa Commissione).
Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 luglio 2015, n. 65

Ai sensi dell'art. 4 del [D. L.vo 96/2001](#) l'Avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato di cui al [R.D.L 1578/33](#) (ora [L. 247/2012](#)) secondo le modalità previste dal decreto medesimo.

Il successivo art. 12 del Decreto 96/2001 prevede, al comma 1, che l'avvocato stabilito possa essere dispensato dalla prova attitudinale ai fini del passaggio come integrato all'Albo Ordinario allorché provi di avere esercitato la professione in Italia per almeno tre anni, in modo effettivo e regolare inteso, secondo la previsione del comma 2, come esercizio dell'attività professionale reale e senza interruzioni, che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. Prevede ancora la norma che, ove gli eventi interruttivi siano di altra natura, l'attività svolta dovrà essere verificata nella sua effettività e regolarità -in assenza di altre ragioni ostative- ove svolta per tre anni effettivi sottraendo, quindi, dal computo il periodo di interruzione, cui può essere parificata la richiesta di sospensione. Ne consegue che è possibile che l'avvocato iscritto nell'elenco degli avvocati stabiliti chieda la sospensione volontaria ai sensi dell'art 20 comma 2 della L 247/2012. Sarà poi compito del COA verificare, in sede di valutazione della domanda di integrazione, se l'esercizio della professione sia stato comunque effettivo e regolare, anche sotto il profilo della continuità.

i

Art. 21 Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale 26.

2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

- 1) L'art. 20, c. 2, della L. n. 247/2012 non prevede limiti temporali alla sospensione volontaria, la cui durata è rimessa alla volontà del professionista;
- 2) La sospensione riguarda l'esercizio professionale, non già l'iscrizione all'albo. L'avvocato è pertanto tenuto al pagamento della tassa annuale di iscrizione;
- 3) L'avvocato può chiedere, anche nel periodo di sospensione, l'emissione di parere su notula.

Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 22 ottobre 2014, n. 86

4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

L'ipotesi di sospensione a richiesta dall'esercizio professionale da parte dell'iscritto costituisce pertanto un giustificato motivo per non procedere alla cancellazione, considerato che, ragionevolmente, non può svolgere attività professionale colui che ha ritenuto di sospendere l'attività medesima.

va però esaminata la derogabilità, in dettaglio, dei requisiti contemplati nel decreto ministeriale n. 47/2016.

In ordine ai punti a) e b) dell'art. 2, co. II, deve ritenersi che il sopravvenire di un periodo di sospensione volontaria dell'attività consenta all'iscritto non esercente la professione di decidere discrezionalmente se mantenere la titolarità di una posizione IVA, nonché la disponibilità dei locali precedentemente destinati all'esercizio dell'attività. La condizione sub c) è, invece, formalmente impossibile, sicché anche di questa il Consiglio territoriale non dovrà tener conto.

In ordine, infine, alle condizioni recate dai punti sub d), e), ed f), si osserva quanto segue.

Poiché l'avvocato volontariamente sospeso dall'esercizio della professione continua ad essere iscritto all'Albo, permane nei suoi confronti **l'obbligo di disporre di un indirizzo di P.E.C.**, debitamente comunicato all'Ordine di appartenenza, in ottemperanza all'art. 16, co. 7, del D.L.N. 185/2008. Il dovere prescritto al punto d) dovrà, quindi, essere rispettato.

Per quanto concerne, invece, la condizione sub e), va preliminarmente rilevato che l'art. 11 legge n. 247/2012 esenta dall'obbligo formativo solo gli avvocati iscritti che vengono sospesi in ossequio alla previsione recata dall'art. 20, co. 1 (perché eletti ad incarichi politico-istituzionali, ovvero alla Corte Costituzionale od al Consiglio Superiore della Magistratura

Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 17 ottobre 2023

Il COA di Ivrea chiede di sapere se, ai fini della iscrizione nell'elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato, **il periodo minimo biennale di iscrizione all'albo previsto dall'art. 81 comma 2 lettera c) D.P.R. 115/2002 possa essere calcolato senza tenere conto di eventuale periodo intermedio di cancellazione volontaria** per alcuni mesi, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti.

La disposizione richiamata annovera, tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, "iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni". La formulazione testuale della disposizione, che non fa riferimento alla continuità dell'iscrizione, sembra pertanto rinviare – più genericamente – a una anzianità di iscrizione almeno biennale. Orbene, come più volte ritenuto dal CNF (cfr. ex multis pareri n. 48/2019 e 57/2018), **ai fini del computo della anzianità di iscrizione possono pacificamente cumularsi periodi – seppur discontinui – di iscrizione nell'Albo ferma restando come evidente la detrazione da tale computo dei periodi intermedi di cancellazione**



Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 17 ottobre 2023

Il COA di Milano chiede di sapere se la disposizione di cui all'articolo 29, comma 6 della legge n. 247/12 – che dispone la **sospensione dell'iscritto che non corrisponda il contributo di iscrizione annuale si applichi anche alle società tra avvocati** iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettera l) della legge professionale; e se, in caso di risposta affermativa, della notizia debba essere data notizia mediante inserimento nell'elenco degli avvocati sospesi di cui alla lettera e) del medesimo articolo 15, comma 1.

La risposta è resa nei termini seguenti.

L'obbligo di corresponsione del contributo discende dal fatto dell'iscrizione nell'Albo. Le società e le associazioni professionali sono soggette all'iscrizione nell'albo e pertanto al pagamento del contributo di iscrizione.

Ne consegue che la loro posizione è equiparata a quella di qualunque iscritto anche in relazione all'ipotesi di morosità.



Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 17 ottobre 2023

Il COA di Fermo formula quesito in merito alla **condizione dell'avvocato assunto alle dipendenze dell'ufficio per il processo**. Chiede di sapere, in particolare, se l'assunzione determini la cancellazione ovvero la sospensione dall'esercizio della professione.

La risposta al quesito è desumibile, oltre che dalla chiara formulazione dell'articolo 11, comma 2 bis, del decreto legge n. 80/2021 (come introdotto dall'articolo 17, comma 2, del d.l. n. 33/2022), dal parere n. 27/2022 del Consiglio nazionale forense, i quali chiariscono che l'assunzione alle dipendenze dell'ufficio per il processo sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica.

Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 31 maggio 2023

Il COA di Varese formula quesito in merito alla possibilità di **sospendere l'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio nel periodo feriale, considerando il diritto di godere di un periodo di vacanza** quale giustificato motivo ai fini della sospensione.

La risposta è resa nei termini seguenti.

L'art. 11, comma 1, del vigente Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio stabilisce che “La competenza in merito alla sospensione ovvero alla cancellazione dalle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio tenute e gestite dai COA appartiene ai COA medesimi” con ciò dovendosi ritenere che il Consiglio dell'ordine ha, in merito, assoluta discrezionalità. Discrezionalità che si reputa valga anche per la ipotesi di cui al successivo comma 2 dell'art. 11 del medesimo Regolamento. Si ritiene pertanto che il Consiglio Nazionale Forense non possa individuare casi specifici che determinino “il giustificato motivo”.

Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 54

Il COA di Messina formula quesiti in merito ad ipotesi di **deroga al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare** e in particolare chiede di sapere se il predetto divieto operi: a) **nei confronti dell'iscritto sospeso per morosità** ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 247/12 (e nei confronti del quale penda procedimento disciplinare); b) **nei confronti dell'iscritto sospeso per morosità ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 247/12, quando nei suoi confronti penda procedimento disciplinare per i medesimi fatti**; c) **nei confronti dell'iscritto sospeso per morosità ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 247/12, quando nei suoi confronti penda procedimento disciplinare per violazione degli obblighi previdenziali.**

Nessun dubbio anzitutto che, nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare penda per fatti diversi – ivi compresa la violazione degli obblighi previdenziali – non possa farsi luogo a cancellazione.



La presa disciplinare non può infatti venir meno per il solo fatto della morosità e dunque il divieto di cancellazione continua ad operare. Diversamente argomentando, l'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare per motivi anche molto gravi, potrebbe infatti sottrarsi alla presa disciplinare semplicemente omettendo il pagamento delle quote di iscrizione.



Anche nel primo caso, **il divieto di cancellazione** rimane operante: solo al termine del procedimento disciplinare il COA, valutata la persistenza della morosità, potrà procedere alla cancellazione dell'iscritto, ferma restando la possibilità di rivalersi in sede giurisdizionale per ottenere la corresponsione dei contributi dovuti (in questo senso, cfr. il parere n. 90/2017). Ciò, tuttavia, solo nel caso in cui – come nel quesito di cui al richiamato parere – sia l'iscritto a richiedere la cancellazione: infatti, **il mancato pagamento dei contributi non rientra tra le cause di cancellazione d'ufficio di cui all'articolo 17, comma 9, della legge n. 247/2012 ed anzi l'art. 29 comma 6 dispone in via generale che la morosità comporti la sospensione dell'iscritto fino alla regolarizzazione contributiva, e non la cancellazione.**



La sospensione volontaria dall'attività professionale, dunque, non esonera, in linea di principio, dall'obbligo di formazione. La circostanza va però valutata anche con attenzione alle previsioni recate dal Regolamento C.N.F. n. 6/2014 (Regolamento per la formazione continua). Infatti, dopo aver ribadito il principio anzidetto all'art. 6 "L'obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo", il Regolamento succitato detta all'art. 15, co. 2, diverse ipotesi di esonero dall'obbligo, fra le quali, alla lett. c), è annoverata la seguente: "interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.". Per quanto sopra, l'obbligo di formazione potrà non essere rispettato qualora la sospensione a richiesta abbia una durata pari o superiore a mesi sei.



La commissione, infine, ritiene che anche il rispetto della condizione sub f) non sia derogabile. L'art. 12 Legge n. 247/2012 sancisce infatti in capo all'avvocato il dovere di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Si tratta, in tutta evidenza, di una prescrizione posta a tutela di due posizioni: da un lato, quella dell'avvocato, la cui attività potrebbe, anche a distanza di tempo, essere causa di danni verso terzi con conseguente obbligo di risarcimento; dall'altro, quella del cliente, che tale danno potrebbe subire. La copertura assicurativa, pertanto, deve permanere anche in capo all'avvocato sospeso a richiesta

6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.

7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa.

L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Art. 23 Avvocati degli enti pubblici

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

- 2.** Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
- 3.** Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

[parere n. 24 del 20 aprile 2022](#), l'articolo 47 del R.D.L. n. 1578/1933 deve ritenersi tacitamente abrogato dall'articolo 62, comma 10 della legge n. 247/12 che, rinnovando la disciplina della materia, dispone che "il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine". L'ordinamento professionale vigente non prevede pertanto alcuna ipotesi di fungibilità tra il periodo funzionale alla reiscrizione e misure o sanzioni interdittive precedentemente sofferte. Né potrebbe ritenersi applicabile, sia pure in via analogica, la disposizione di cui all'articolo 657 c.p.p. Il codice di procedura penale è infatti applicabile, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. n), unicamente al procedimento disciplinare, per tutto quanto non previsto dal medesimo articolo 59 che ha ad oggetto lo svolgimento del procedimento a partire dall'approvazione del capo di incolpazione (lett. a) fino al deposito del provvedimento (lett. m). Orbene, il caso oggetto del quesito riguarda una fase successiva, che nemmeno coincide con l'esecuzione della sanzione, quanto piuttosto con le condizioni dettate dalla legge per la reiscrizione a seguito dell'irrogazione e dell'esecuzione della sanzione medesima. La reiscrizione, con ogni evidenza, non potrà che avvenire secondo le previsioni ordinamentali e i principi che attengono alla corretta tenuta degli albi. Pertanto, la risposta al primo e al secondo quesito non può che essere negativa, mentre resta conseguentemente assorbito il terzo quesito.

Consiglio nazionale forense, parere 25 novembre 2022, n. 48



La disciplina della reinscrizione del radiato non si applica a fattispecie diverse
L'art. 62 n. 10 L. n. 247/2012 (secondo cui il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno dopo la scadenza di tale termine) è norma speciale insuscettibile di interpretazione analogica, sicché non si applica alle richieste di iscrizione all'albo già respinte per difetto del requisito della condotta irreprensibile ex art. 17, lett. H) L. n. 247/2012.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Napoli, rel. Brienza\), sentenza n. 205 del 19 ottobre 2023](#)



Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 25 giugno 2020

Il COA di Busto Arsizio chiede di sapere se – **in sede di iscrizione a seguito di cancellazione volontaria dall'Albo – debba sussistere il requisito di cui all'articolo 17**, comma 1, lettera h) della legge professionale (condotta irreprensibile).

La iscrizione a seguito di cancellazione – indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato la cancellazione – coincide con una nuova iscrizione. Pertanto, il COA dovrà verificare la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge professionale.

Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 20 aprile 2022

Il COA di Milano chiede di sapere **se possa ancora applicarsi al professionista dapprima attinto dalla misura della sospensione cautelare e successivamente radiato (nel vigore del nuovo ordinamento professionale), la disposizione di cui all'articolo 47 del R.D. n. 1578/33**, a mente del quale il termine di cinque anni per la reinscrizione a seguito di radiazione “decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione”.

La materia è ora disciplinata dall'articolo 62, comma 10 della legge n. 247/12, a mente del quale: “il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”. Se ne desume la tacita abrogazione dell'articolo 47 del R.D. n. 1578/33 che, in conseguenza, non può essere applicato alla fattispecie oggetto del quesito.



CNEF Consiglio
Nazionale
Forense

Elenchi tenuti dai Coa

Art. 15 comma 1

**Ogni altro elenco previsto
dalla legge o da
regolamento**

**CURATORI SPECIALI – ADS –
CURATORE FALLIMENTARI –
LEGALI PROCEDURE
FALLIMENTARI -**

Elenchi non previsti dalla legge

- Frutto di prassi o protocolli di cooperazione tra COA e uffici Giudiziari
- Requisiti discrezionali ? (requisiti difensori di ufficio non avere riportato condanne frequenza corsi specializzazione numero cause)
- Non sussistono divieti

GRAZIE PER L'ATTENZIONE